

N. 00367/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01071/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2006, proposto da:
Olivetto Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mazzaroli,
elettivamente domiciliato presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Rubano in persona del Sindaco pro tempore, non costituito
in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di condono n. prot. 26558.4980 del 22
febbraio 2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Va preliminarmente rilevata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato, il provvedimento impugnato, ritirato in autotutela dall'amministrazione con provvedimento del 5 giugno 2006.

Poiché il ritiro dell'atto da parte del Comune è avvenuto successivamente alla notifica del presente ricorso ed in ragione del vizio procedimentale (violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990) ivi denunciato, la regolazione delle spese di lite deve seguire la regola della soccombenza, con conseguente imputazione delle stesse, come liquidate in dispositivo, a carico del Comune di Rubano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Rubano a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 1.000,00, oltre oneri accessori, oltre a quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)